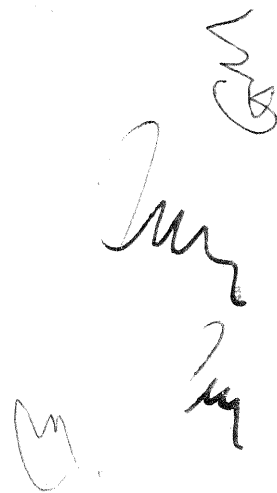


**ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO  
DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO DEL 18.05.1999**

TRA

**IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
LA REGIONE TOSCANA  
L'AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME ARNO**

**18 febbraio 2005**

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner. There are three distinct marks: a large, stylized signature, a smaller signature below it, and a set of initials to the right of the larger signature.

L'anno 2005, il giorno 18 del mese di febbraio, presso la sede dell'Autorità di bacino del fiume Arno, in via dei Servi n. 15, Firenze

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, nella persona del Ministro Altero Matteoli

E

LA REGIONE TOSCANA, nella persona del Presidente Claudio Martini

E

L'AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO, nella persona del Segretario Generale Giovanni Menduni

VISTA la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", che all'articolo 1 individua tra le proprie finalità "quella di assicurare la difesa del suolo" e specifica che alla realizzazione di tale attività "concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni, le province, i comuni (...)"; all'art. 5 lett. e) prevede che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio opera per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela dell'ambiente; all'art. 10 comma 1 lett. c) prevede che "le Regioni (...) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e progetti relativi ai bacini di rilievo nazionale"; all'art. 14, comma 1, individua l'Arno tra i bacini di rilievo nazionale; all'articolo 17 definisce il piano di bacino quale "strumento (...) mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo"; all'art. 21 commi 3 e 4 stabilisce che le Regioni, le province e i comuni, previo parere dei Comitati Istituzionali delle Autorità di bacino, possano concorrere con propri stanziamenti alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal Piano di bacino;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed in particolare l'art. 88 primo comma che prevede che hanno rilievo nazionale i compiti relativi "alla programmazione e al finanziamento degli interventi di difesa del suolo" (lett. b), "alla definizione di modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore; (...) alla valutazione degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo" (lett. c); nonché l'art. 89 che al primo comma prevede che sono trasferite alle Regioni le funzioni relative "alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura";

RICHIAMATO altresì il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite dai disastri franosi nella Regione Campania", convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 che all'art. 1, comma 1, prevede che le Autorità di bacino adottino Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI);

DATO ATTO che nel bacino del fiume Arno è stato approvato con D.P.C.M. 5/11/1999 il Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico (in seguito Piano stralcio rischio idraulico), che persegue due obiettivi fondamentali: la difesa da eventi tipo 1966

caratterizzati dalla criticità dell'intera asta principale nonché la difesa da eventi tipo 1992-1994 ricorrenti e disastrosi soprattutto nelle aree dominate dagli affluenti;

DATO, INOLTRE, ATTO che con deliberazione n. 185 dell'11 novembre 2004 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha adottato il Piano di bacino del fiume Arno, stralcio "Assetto Idrogeologico" (in seguito PAI) che, ricomprendendo gli obiettivi generali e i contenuti del Piano stralcio rischio idraulico, individua una significativa parte del territorio interessata da pericolosità idraulica molto elevata ed elevata;

CONSIDERATO che, in relazione al patrimonio insediativo ed infrastrutturale esistente, le pericolosità indicate dal PAI comportano l'esigenza di recuperare la funzionalità idraulica e idrogeologica ad un territorio fortemente compromesso, però carico di funzioni socio-economiche forti e consolidate, che costituiscono oggi invarianti strutturali al sistema territoriale, ma la cui sostenibilità è indissolubilmente connessa alla capacità di recupero di condizioni di "sicurezza idraulica";

CONSIDERATO che, sulla base delle determinazioni e delle indicazioni dell'Autorità di bacino, le opere previste dal Piano stralcio rischio idraulico e dal PAI lungo l'asta principale costituiscono un sistema unico ed unitario, strategico in termini di efficacia per il ripristino di condizioni di sicurezza idraulica a scala di bacino, e pertanto prioritario in termini di realizzazione;

CONSIDERATO che con il concorso di risorse dello Stato, della Regione e degli Enti locali sono stati realizzati e sono in corso di realizzazione nel bacino del fiume Arno numerosi e significativi interventi di mitigazione del rischio idraulico sia sull'asta principale che sugli affluenti, ma che gli stessi, seppur funzionali rispetto agli obiettivi di sicurezza, rappresentano solo un primo contributo rispetto alle esigenze di bacino ancora non sufficiente a garantire effetti diffusi di mitigazione del rischio;

CONSIDERATO che in virtù della attività di progettazione delle opere del Piano stralcio rischio idraulico sono oggi disponibili gli atti tecnici per la realizzazione di interventi significativi per il perseguimento degli obiettivi di mitigazione;

CONSIDERATO che i costi necessari per la realizzazione del complesso di opere di cui sopra, impongono di definire una loro articolazione capace di garantire il progressivo raggiungimento di condizioni di sicurezza sostenibili a scala di bacino;

CONSIDERATA pertanto la necessità di garantire una più significativa attuazione del Piano di bacino per la mitigazione del rischio idraulico in aree interessate da sistemi insediativi e infrastrutturali strategici e rilevanti a scala nazionale attivando misure d'intervento straordinarie;

VISTO l'art. 2 comma 203 della legge 23.12.1996, n. 662 recante "misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e s.m.i. secondo cui "gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali (...) nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi";

CONSIDERATA l'opportunità di coinvolgere i soggetti pubblici e privati interessati dalle opere, o che da essi ricevono beneficio in termini di riduzione del rischio, o comunque legittimamente interessati al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente accordo;

VISTA in particolare la lettera c) del comma 203 dell'art. 2 che definisce l'Accordo di Programma Quadro quale strumento di programmazione negoziata promosso dalle amministrazioni in attuazione di una intesa istituzionale per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati, e ne indica i contenuti fondamentali;

VISTA, a tal riguardo, l'intesa istituzionale tra il Governo e la Regione Toscana sottoscritta il 3.3.1999 che individua i piani e i programmi pluriennali di intervento nei settori di interesse

comune, tra cui quello della "Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche" da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di Accordi di programma quadro;

VISTO l'Accordo di Programma Quadro per il settore della Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche, sottoscritto in data 18.05.1999 fra il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dei Lavori Pubblici, il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, il Ministero dell'Interno e la Regione Toscana finalizzato, fra l'altro, al recupero progressivo di condizioni di equilibrio idraulico e idrogeologico nel territorio della Regione Toscana con particolare riferimento agli interventi già inseriti negli strumenti di programmazione dell'Autorità di bacino e della Regione Toscana relativamente al bacino del fiume Arno;

DATO ATTO che la Regione Toscana, gli Enti locali e l'Autorità di bacino hanno definito un primo programma straordinario di interventi finalizzato alla significativa riduzione del rischio idraulico nei territori afferenti l'asta principale del fiume Arno;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 7 febbraio 2005, con la quale la Regione ha approvato un primo programma di interventi per il bacino del fiume Arno definito, sulla base degli indirizzi e dei contenuti degli atti di pianificazione dell'Autorità di bacino, con gli enti locali interessati, verificato e concordato con la stessa Autorità di bacino;

VISTA la deliberazione del 15 febbraio 2005, con la quale il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino ha approvato il programma di interventi prioritari per il bacino del fiume Arno;

RITENUTO di far proprio il programma degli interventi prioritari destinati alla mitigazione del rischio idraulico, così come approvato dalla Regione Toscana con deliberazione della Giunta n. 244 del 7 febbraio 2005 nonché dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Fiume Arno con deliberazione del 15 febbraio 2005 (Allegato n. 1);

RITENUTO CHE per la realizzazione di tali interventi si debba procedere attraverso successivi Accordi di programma organizzati anche per ambiti territoriali;

RITENUTO altresì che tali Accordi debbano necessariamente indicare:

- le opere strutturali ricadenti negli ambiti territoriali considerati, nel quadro degli interventi di cui all'Allegato 1, necessarie per la riduzione del rischio idraulico, con i relativi tempi di realizzazione e modalità di attuazione;
- i soggetti responsabili dell'attuazione degli singoli interventi;
- gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze;
- le modalità ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati;
- le risorse finanziarie occorrenti, nonché le modalità e l'articolazione temporale della partecipazione economica dei singoli soggetti.

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 che prevede l'individuazione di misure di previsione e prevenzione a carattere non strutturale da adottare per la riduzione del rischio idrogeologico ed idraulico;

RITENUTO pertanto che nell'ambito degli Accordi di cui sopra debbano necessariamente essere considerate le azioni di carattere non strutturale necessarie a garantire livelli di sicurezza prefissati nella fase di realizzazione delle opere fino alla loro completa attuazione;

DATO ATTO che l'Autorità di bacino garantisce la coerenza e l'efficacia degli interventi nei confronti del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente accordo e nel contesto generale della pianificazione di bacino;

VALUTATA pertanto la necessità di assicurare tempestiva attuazione agli interventi del programma allegato;

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, nella persona del Ministro Altero Matteoli

E

LA REGIONE TOSCANA, nella persona del Presidente Claudio Martini

E

L'AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO, nella persona del Segretario Generale Giovanni Menduni

**STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA  
INTEGRATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO  
DEL 18 MAGGIO 1999**

**Art. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

**Art. 2 - Finalità e oggetto dell'Accordo**

Il presente Accordo è finalizzato a raggiungere una sensibile riduzione del rischio di inondazione del territorio del fondovalle dell'Arno, con particolare riferimento alla città di Firenze e ai centri insediativi, produttivi e agli assi infrastrutturali del Valdarno superiore, dell'area metropolitana Firenze - Prato - Pistoia, del distretto conciario toscano e del basso Valdarno, ivi compresa la tutela e valorizzazione dei sistemi territoriali e ambientali ad esso relativi.

Con il presente Accordo si stabiliscono le forme e le procedure per l'attuazione del programma degli interventi prioritari destinati alla mitigazione del rischio idraulico del territorio del fondovalle dell'Arno, con particolare riferimento alla città di Firenze e ai centri insediativi, produttivi e agli assi infrastrutturali del Valdarno superiore, dell'area metropolitana Firenze - Prato - Pistoia, del distretto conciario toscano e del basso Valdarno, riportato nell'Allegato 1.

In particolare si tratta di casse di espansione, di interventi di adeguamento e potenziamento del Canale Scolmatore d'Arno, oltre ad ulteriori interventi di adeguamento arginale finalizzati nel loro complesso:

- al contenimento tra gli argini, pur in assenza di franco, di eventi di piena con frequenza duecentennale dal Valdarno Superiore fino a Firenze compresa,
- al contenimento tra gli argini di eventi di piena che, a seconda delle sezioni, siano caratterizzate da tempi di ritorno compresi tra 30 e 200 anni, nei territori compresi tra la destra idrografica dell'Arno e i corsi di pianura di Ombrone Bisenzio,
- al contenimento tra gli argini di eventi di piena che, a seconda delle sezioni, siano caratterizzati da tempi di ritorno compresi tra 30 e 100 anni, nel Medio e Basso Valdarno dai contrafforti occidentali del Montalbano fino a Pisa.

Le opere di cui sopra saranno progettate e realizzate tenendo conto:

- dei necessari livelli di integrazione con i progetti di parco fluviale;
- delle esigenze connesse alla presenza di un corridoio ecologico unico dell'asta dell'Arno in quanto requisito per la sostenibilità degli interventi;
- dei necessari livelli di integrazione con le piste ciclabili, pedonali e le ippovie, per la realizzazione di forme di mobilità alternative e sostenibili, in parte già previste dai progetti di parco fluviale e dal Piano regionale di azione ambientale della Toscana;
- della necessità di prevedere azioni coordinate tra le parti per la valutazione delle questioni relative all'interazione degli interventi con l'ambiente fluviale e ripario; dovrà inoltre essere garantita la funzionalità fluviale secondo le indicazioni elaborate e aggiornate dall'Autorità di bacino nell'ambito dell'attività relativa alla valutazione del *deflusso minimo vitale*;
- dell'opportunità di incentivare, laddove possibile, forme di produzione locale di energia rinnovabile, anche sulla base dei dati messi a disposizione dall'Autorità di bacino con particolare riferimento alle curve regionalizzate di durata delle portate.

### **Art. 3 – Strumenti**

Per l'attuazione del programma si procederà attraverso la stipula di specifici Accordi di programma.

Tali Accordi dovranno contenere

- le opere strutturali ricadenti negli ambiti territoriali considerati, nel quadro degli interventi di cui all'allegato 1, necessarie per la riduzione del rischio idraulico, con i relativi tempi di realizzazione e modalità di attuazione;
- i soggetti responsabili dell'attuazione dei singoli interventi;
- gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze;
- le modalità ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati;
- le risorse finanziarie occorrenti, nonché le modalità e l'articolazione temporale della partecipazione economica dei singoli soggetti.

Gli Accordi di programma dovranno tenere conto altresì di quanto disposto al precedente articolo 2, nonché delle azioni di carattere non strutturale necessarie a garantire livelli di sicurezza prefissati nella fase di realizzazione delle opere fino alla loro completa attuazione.

Negli ambiti territoriali interessati dagli Accordi di programma, per gli edifici e le infrastrutture ubicate in aree a pericolosità ai sensi del PAI, dovranno essere individuate specifiche unità omogenee di rischio per le quali redigere piani di sicurezza locali atti alla tutela della vita umana, alla salvaguardia di beni essenziali e, più in generale, alla riduzione della vulnerabilità nei confronti degli eventi alluvionali durante la fase di realizzazione delle opere, ai fini di consentire la fruibilità dei territori in condizioni di rischio controllato e sostenibile. Tali piani saranno raccordati con la pianificazione di protezione civile a scala comunale e regionale. L'Autorità di bacino concorrerà a redigere, secondo i criteri di indirizzo del Dipartimento nazionale della protezione civile, specifiche linee guida per la redazione di detti piani.

### **Art. 4 – Modalità di finanziamento**

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio concorre alla realizzazione del programma degli interventi oggetto del presente Accordo, per la quota parte del 50%, garantendo entro il 2007 la totale copertura della quota percentuale corrispondente all'attuazione degli interventi di prima fase di cui all'Allegato 1.

La Regione Toscana, d'intesa con gli enti locali, concorre alla realizzazione del programma degli interventi oggetto del presente Accordo, per la quota parte del 50%, garantendo entro il 2007 la totale copertura della quota percentuale corrispondente all'attuazione degli interventi di prima fase di cui all'Allegato 1.

Il quadro economico di dettaglio inerente al finanziamento degli interventi sarà definito all'interno degli Accordi che potranno prevedere il coinvolgimento finanziario di soggetti pubblici o privati interessati dalle opere, o che da essi ricevono beneficio in termini di riduzione del rischio, o comunque legittimamente interessati al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente accordo.

## **Art. 5 – Impegni delle parti**

Le parti firmatarie si impegnano:

- ad attivare, singolarmente e di concerto, ogni utile iniziativa per garantire la disponibilità di tutti gli atti necessari all'appalto ed all'inizio dei lavori degli interventi di prima fase di cui all'allegato, ivi comprese l'attivazione di tutte le forme di semplificazione dell'azione amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo, in conformità alla vigente normativa;
- a fornire al soggetto responsabile dell'accordo individuato al successivo articolo 6, le informazioni necessarie per il tempestivo ed adeguato svolgimento delle attività di cui al presente atto;
- a promuovere ogni utile ulteriore azione per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2.

L'Autorità di bacino si impegna:

- a tenere conto di quanto previsto dal presente accordo nella definizione dei programmi triennali di cui all'art. 21 della legge 183/89;
- a garantire la coerenza e l'efficacia degli interventi nei confronti del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente accordo e nel contesto generale della pianificazione di bacino;
- a garantire le verifiche di efficacia in itinere al fine di consentire eventuali rimodulazioni ed integrazioni del programma degli interventi, nonché per provvedere all'aggiornamento del PAI.

L'Autorità di bacino provvederà a redigere specifiche linee guida per la individuazione di azioni non strutturali alla scala locale. Potranno altresì essere previste campagne di informazione coordinate dall'Autorità di bacino in collaborazione con i soggetti istituzionalmente interessati.

L'Autorità di bacino e la Regione Toscana, anche ai sensi del protocollo di intesa dagli stessi soggetti sottoscritto in data 8 maggio 2003, definiranno le linee operative per la revisione e l'ulteriore sviluppo del modello unico di preannuncio di piena ARTU, prodotto ai sensi della direttiva 1 del Piano stralcio rischio idraulico.

## **Art. 6 - Soggetto Responsabile dell'attuazione dell'Accordo**

Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente accordo le parti individuano quale soggetto responsabile il Prof. Giovanni Menduni.

Il responsabile dell'Accordo ha il compito di:

- a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
- b) individuare e proporre al Comitato di cui al successivo Articolo 7, nell'ambito della cornice normativa di riferimento, le procedure più efficaci per lo svolgimento dell'azione tecnico-amministrativa funzionale alla realizzazione degli interventi, anche coordinando il complessivo processo di attuazione dell'Accordo;

- c) coordinare l'azione dei responsabili dei diversi Accordi;
- d) promuovere le azioni necessarie per la stipula degli Accordi, d'intesa con il Comitato di cui al successivo articolo 7;
- e) svolgere il monitoraggio tecnico, amministrativo e finanziario sullo stato di attuazione del presente Accordo, riferendo al Comitato di cui al successivo articolo 7 con apposita relazione redatta con cadenza quantomeno semestrale;
- f) segnalare al Comitato di cui al successivo articolo 7, ritardi o inadempienze nell'attuazione dell'Accordo, suggerendo eventuali azioni correttive e sostitutive.

Il soggetto responsabile dell'Accordo provvede a convocare il Comitato di cui al successivo Articolo 7.

#### **Art. 7 – Comitato di controllo e coordinamento sull'attuazione dell'Accordo**

È istituito, ai fini del controllo e del coordinamento sull'attuazione dell'Accordo un Comitato composto da tre referenti, ognuno indicato da ciascuna delle parti firmatarie. Si riunisce almeno tre volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta una delle parti ne faccia richiesta.

Il Comitato:

- stabilisce gli indirizzi per la promozione degli Accordi in coerenza con gli obiettivi e le finalità del presente Accordo;
- sulla base della relazione predisposta dal Soggetto responsabile dell'Accordo, svolge la verifica e la valutazione anche economica dell'efficacia degli interventi;
- propone alle parti firmatarie, sulla base della verifica di cui al punto precedente, eventuali rimodulazioni del quadro delle azioni previste dal presente Accordo, al fine di concorrere al miglioramento dell'efficacia degli interventi;
- individua le azioni correttive e sostitutive che le parti firmatarie intraprendono in caso di ritardi o inadempienze nell'attuazione dell'Accordo.

#### **Art. 8 - Modifiche e revisioni dell'Accordo**

Il presente accordo è sottoposto a verifica sulla base delle proposte del Comitato di cui all'articolo 7. Le parti firmatarie si impegnano a concordare modifiche e revisioni che si rendessero eventualmente necessarie a seguito delle indicazioni del Comitato, fermo restando il perseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 2.

#### **Art. 9 - Durata dell'Accordo e disposizioni finali**

Il presente atto ha durata decennale ed è vincolante per le parti firmatarie. Per concorde volontà delle parti il presente accordo è prorogabile fino alla completa attuazione degli interventi previsti e può essere modificato e/o integrato ai sensi dell'articolo precedente.

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Altero Matteoli

Il Presidente della Regione Toscana, Claudio Martini

Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Arno, Giovanni Menduni



**Programma degli interventi prioritari destinati alla mitigazione del rischio idraulico del territorio del fondovalle dell'Arno**

<b>n°</b>	<b>Intervento</b>	<b>Costo stimato in euro</b>
<b>Ambito Casentino, Pianura aretina e Val di Chiana umbro-toscana</b>		
1	Cassa Poppi 2	12.600.000,00
2	Cassa Bibbiena 2	6.800.000,00
<b>Ambito Valdarno superiore, area fiorentina e Chianti</b>		
3	Cassa Lo Sprondoro	8.000.000,00
4	Cassa Le Padulette	13.400.000,00
5	Cassa Figline 2 (Restone)	6.500.000,00
6	Cassa Figline 1-3 (Pizziconi)	11.800.000,00
7	Cassa Incisa (Prulli)	12.900.000,00
8	Cassa Rignano 1	16.750.000,00
<b>Ambito Area Empolese, Valdelsa e Valdarno inferiore</b>		
9	Cassa Roffia 1 (Piaggioni)	13.420.000,00
10	Cassa Roffia 1 (Scaletta)	19.175.000,00
11	Cassa Roffia 2 (Navetta)	24.900.000,00
12	Adeguamenti arginali per Cassa Roffia 2 (Bassa)	9.430.000,00
13	Cassa Montopoli (I° lotto)	28.000.000,00
14	Cassa Montopoli (II° lotto)	24.000.000,00
15	Cassa di Peccioli (Era - Scenario 1)	2.490.000,00
16	Casse E1-E2 (Era - Scenario 1)	4.340.000,00
17	Cassa E4 (Era - Scenario 1)	2.760.000,00
18	Adeguamenti arginali (Era - Scenario 1)	2.580.000,00
19	Casse R1-R2 (Era - Scenario 2)	3.365.000,00
20	Casse E5-E6-E7 (Era - Scenario 3)	4.465.000,00
21	Adeguamento argini tratti critici Arno	10.000.000,00
<b>Ambito Basso Valdarno e area pisana</b>		
22	Risagomatura ed adeguamento Scolmatore d'Arno	19.300.000,00
<b>Ambito del comprensorio Ombrone-Bisenzio e area metropolitana</b>		
23	Cassa Querciola (lotti A1-B1)	5.000.000,00
24	Ricalibratura Ombrone Pistoiese loc. Castelletti	1.200.000,00
25	Cassa Pontassio	6.000.000,00
26	Cassa Case Betti	8.000.000,00
27	Cassa Ponte a Tigliano	8.000.000,00
28	Interventi vari di laminazione nell'alta valle dell'Ombrone	9.435.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>294.610.000,00</b>

**Programma degli interventi prioritari destinati alla mitigazione del rischio idraulico del territorio del fondovalle dell'Arno**

n°	Intervento	Costo stimato in euro	
		I fase	II fase
	<b>Ambito Casentino, Pianura aretina e Val di Chiana umbro-toscana</b>		
1	Cassa Poppi 2	12.600.000	
2	Cassa Bibbiena 2	6.800.000	
	<b>Ambito Valdarno superiore, area fiorentina e Chianti</b>		
3	Cassa Lo Sprondoro		8.000.000
4	Cassa Le Padulette	13.400.000	
5	Cassa Figline 2 (Restone)	6.500.000	
6	Cassa Figline 1-3 (Pizziconi)	11.800.000	
7	Cassa Incisa (Prulli)	12.900.000	
8	Cassa Rignano 1	16.750.000	
	<b>Ambito Area Empolese, Valdelsa e Valdarno inferiore</b>		
9	Cassa Roffia 1 (Piaggioni)	13.420.000	
10	Cassa Roffia 1 (Scaletta)	19.175.000	
11	Cassa Roffia 2 (Navetta)		24.900.000
12	Adeguamenti arginali per Cassa Roffia 2 (Bassa)		9.430.000
13	Cassa Montopoli primo lotto	28.000.000	
14	Cassa Montopoli secondo lotto		24.000.000
15	Cassa di Peccioli (Era - Scenario 1)	2.490.000	
16	Casse E1-E2 (Era - Scenario 1)	4.340.000	
17	Cassa E4 (Era - Scenario 1)	2.760.000	
18	Adeguamenti arginali (Era - Scenario 1)	2.580.000	
19	Casse R1-R2 (Era - Scenario 2)		3.365.000
20	Casse E5-E6-E7 (Era - Scenario 3)		4.465.000
21	Adeguamento argini tratti critici Arno		10.000.000
	<b>Ambito Basso Valdarno e area pisana</b>		
22	Risagomatura ed adeguamento Scolmatore d'Arno	19.300.000	
	<b>Ambito del comprensorio Ombrone-Bisenzio e area metropolitana</b>		
23	Cassa Querciola (lotti A1-B1)	5.000.000	
24	Ricalibratura Ombrone Pistoiese loc. Castelletti	1.200.000	
25	Cassa Pontassio		6.000.000
26	Cassa Case Betti	8.000.000	
27	Cassa Ponte a Tigliano	8.000.000	
28	Interventi vari di laminazione nell'alta valle dell'Ombrone	5.000.000	4.435.000
<b>TOTALE</b>		<b>200.015.000</b>	<b>94.595.000</b>